



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GENTILE, NESSA, PICCONE, IZZO,
GERMONTANI e SPEZIALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2010

Modifica all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di oneri di vigilanza per le imprese in territori della Repubblica ad alto tasso di inquinamento mafioso

ONOREVOLI SENATORI. - Atteso che nelle zone ad alto tasso di inquinamento mafioso, le imprese sono soggette, nonostante l'encomiabile attività delle Forze dell'ordine, a «pressioni» di tipo mafioso e a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata con conseguenti richieste estorsive.

I costi di cantiere sopportati dalle imprese in dette zone appaiono ulteriori (anche alla luce delle indagini socio-economiche della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia) rispetto a quelli sostenute in altri territori della Repubblica italiana.

L'attività economico-imprenditoriale in tali territori va sostenuta, anche per gli indubbi riflessi occupazionali e di crescita del senso civico e di rispetto della legalità, valori che vanno di pari passo con il senso di sicurezza dei cittadini e l'abbattimento di ogni forma di impunità delle organizzazioni criminali.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123, statuisce:

«Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di ap-

palti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».

Il citato articolo 8 della legge n. 123 del 2007, ha, inoltre, introdotto il comma 3-*ter* dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici:

«Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Attesa l'opportunità, per i motivi citati, con il presente disegno di legge si vogliono introdurre anche i costi per la vigilanza privata di cui sono costretti a dotarsi le imprese per tutelare le maestranze ed i mezzi di cantiere nelle zone soggette ad alto tasso di inquinamento mafioso e, nel contempo, perequare tali ulteriori costi rispetto alla esecuzione di lavori pubblici in altri territori della Repubblica italiana.

Il legislatore, in tale ambito, dovrà introdurre una norma *ad hoc* che sanzioni tutte quelle imprese che non denuncino tentativi di estorsioni o, comunque, condizionamenti di tipo mafioso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma *3-ter* è sostituito dai seguenti:

«*3-ter*. Il costo relativo all'adempimento degli oneri di sicurezza personale e materiale delle maestranze, del personale dirigente e dei mezzi di cantiere, non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

3-quater. I territori della Repubblica ad alto tasso di inquinamento mafioso sono individuati con decreto del Ministro dell'interno da adottare ogni tre mesi.

3-quinquies. Le stazioni appaltanti devono stimare ed indicare nei bandi di gara i costi relativi agli oneri previsti per la vigilanza privata, necessari ai fini della sicurezza nei cantieri. La stima dei costi è basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

3-sexies. Le imprese di vigilanza privata operanti nei territori di cui al comma *3-quater* sono sottoposte alle stesse verifiche e controlli, indicati dalla normativa antimafia vigente, delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cui confronti effettuano il servizio».

2. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'adozione dei prezziari o listini ufficiali di cui all'articolo 86, comma *3-quinquies*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come introdotto dalla presente legge.

